



**VICARIATO DI ROMA**

**TRIBUNALE INTERDIOCESANO DI PRIMA  
ISTANZA  
PER LE CAUSE DI NULLITÀ DI MATRIMONIO**

***REGOLAMENTO***

*Anno 2024*



# **TRIBUNALE INTERDIOCESANO DI PRIMA ISTANZA PRESSO IL VICARIATO DI ROMA**

## **REGOLAMENTO**

Presso il Vicariato di Roma, con decreto del 16 gennaio 2017, è istituito il Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza che attualmente tratta, in primo grado di giurisdizione, le cause di nullità matrimoniale delle seguenti Diocesi della Regione Lazio: Albano, Anagni-Alatri, Civita Castellana, Frascati, Frosinone-Veroli-Ferentino, Gaeta, Latina-Terracina-Sezze-Priverno, Montecassino, Ostia, Palestrina, Porto-Santa Rufina, Roma, Sabina-Poggio Mirteto, Santa Maria di Grottaferrata, Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, Subiaco, Tivoli, Velletri-Segni, Viterbo. Il Tribunale Interdiocesano tratta altresì le cause dei fedeli soggetti all'Ordinariato Militare d'Italia (cfr. *Decreto* del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 24 gennaio 2024), cumulativamente con gli altri Tribunali competenti a norma del can. 1672.

Ciascun Vescovo, nel rispetto delle norme canoniche, è libero di recedere dal Tribunale Interdiocesano.

Il Tribunale Interdiocesano è competente a trattare in primo grado di giudizio le cause di nullità di matrimonio celebrati nella forma ordinaria e documentale delle Diocesi che accedono ad esso (cfr. *In Ecclesiarum Communionem*, art. 44 §1).

Da Questo Tribunale si appella al Tribunale della Rota Romana (cfr. cit. art. 44 §2).

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rinvia al Codice di Diritto Canonico (CIC), alla Costituzione Apostolica *In Ecclesiarum Communionem* e all'Istruzione *Dignitas Connubii* (DC). Inoltre, per quanto compatibile con la propria condizione giuridica, il Tribunale si attiene alle disposizioni emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) in materia di regime amministrativo e di regolamentazione dell'attività di patrocinio (cfr. cit. art. 41 §3).

La sede del Tribunale è in Roma, Palazzo del Vicariato, Piazza San Giovanni in Laterano, 6.

## I. IL MODERATORE DEL TRIBUNALE

### Art. 1

#### Il Moderatore

§ 1. Il Cardinale Vicario per la Diocesi di Roma, in virtù della potestà ordinaria vicaria che esercita in nome del Sommo Pontefice, è Moderatore del Tribunale (cfr. cit. art. 37 §1). Egli rimane in carica *durante munere*.

§ 2. Nel caso di impedimento o di assenza del Moderatore, o qualora l'Ufficio resti vacante, è il Vicegerente di Roma ad esercitare la potestà propria del Cardinale Vicario sul Tribunale (cfr. cit. art. 37 §2).

§ 3. Oltre ai compiti attribuitigli dal diritto comune ai sensi del can. 1423, spetta al Moderatore:

- 1) vigilare sul corretto ed efficace funzionamento del Tribunale; in particolare, d'intesa con il Vicario Giudiziale, provvedere affinché i fedeli non siano trattenuti dall'adire il Tribunale per il comportamento degli addetti ad esso e per le eccessive spese, con grave danno delle anime, la cui salvezza deve sempre essere, nella Chiesa, la legge suprema (cfr. art. 308 DC);
- 2) presentare ai Vescovi una relazione annuale sulla situazione del Tribunale, corredata eventualmente da osservazioni e proposte, nonché il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo redatti secondo un modello predisposto dalla Presidenza della CEI;
- 3) trasmettere alla CEI, entro il mese di febbraio, i dati relativi alle cause terminate l'anno precedente, unitamente al documentato rendiconto economico e bilancio preventivo approvati dai Vescovi;
- 4) compiere atti di straordinaria amministrazione concernenti il Tribunale;
- 5) presentare al Sommo Pontefice il candidato alla nomina di Vicario Giudiziale, previo consenso degli altri Vescovi (cfr. cit. art. 39 §1);
- 6) con il consenso del Consiglio Episcopale della Diocesi di Roma ed uditi gli altri Vescovi, nominare i Vicari Giudiziali aggiunti ed i Giudici, previa approvazione del Sommo Pontefice (cfr. cit. art. 39 §2);

- 7) con il consenso del Consiglio Episcopale della Diocesi di Roma ed uditi gli altri Vescovi, nominare i Promotori di giustizia ed i Difensori del vincolo (cfr. art. cit. 39 §3);
- 8) con il consenso del Consiglio Episcopale della Diocesi di Roma, nominare il Cancelliere, i Notai e gli altri addetti del Tribunale (*ib.*).

## **II. I GIUDICI E GLI ALTRI MINISTRI DEL TRIBUNALE**

### **Art. 2**

#### **Il Vicario Giudiziale**

§ 1. Il Vicario Giudiziale è nominato, su presentazione del Cardinale Vicario e previo consenso dei Vescovi, dal Sommo Pontefice per un quinquennio e può essere riconfermato anche per più mandati consecutivi (cfr. art. cit. 39 §1).

§ 2. Oltre ai compiti attribuitigli dal diritto comune e particolare, spetta al Vicario Giudiziale, in stretta intesa con il Moderatore, dirigere l'attività del Tribunale, curando che il funzionamento dello stesso sia corretto ed efficace. A tal fine egli esercita l'autorità amministrativa, disciplinare ed economica sul Tribunale ed è tenuto a renderne conto allo stesso Moderatore (cfr. cit. art. 41 §1).

§ 3. In particolare il Vicario Giudiziale:

- a) ammette il libello e designa il Difensore del vincolo;
- b) determina la formula del dubbio e stabilisce se la causa debba trattarsi con il processo ordinario o con il *processus brevior* a norma dei cann. 1683-1687 (cfr. *Regulae servandae*, art. 15 e "Regolamento", art. 33);
- c) costituisce i turni giudicanti scegliendone i membri tra i Giudici approvati e secondo un turno ordinatamente stabilito (cfr. can. 1425 §3);
- d) presiede, nella misura del possibile, i collegi giudicanti ovvero designa il Vicario Giudiziale aggiunto o un Giudice a presiedere il turno giudicante;
- e) nomina l'Istruttore;
- f) designa *ad actum* l'eventuale Difensore del vincolo sostituto;
- g) designa i Notai e *ad actum* gli eventuali Notai sostituti e Scrittori;

- h) può affidare compiti di supplenza a un Notaio qualora siano assenti o impediti il Cancelliere e il Vice Cancelliere;
- i) favorisce la formazione permanente del personale addetto al Tribunale;
- j) vigila sul corretto adempimento dei compiti assegnati al personale;
- k) predispone una relazione annuale sull'attività del Tribunale, anche amministrativa, da presentare al Moderatore;
- l) collabora con il Moderatore ed i Vescovi nell'individuare persone idonee da inserire nell'organico del Tribunale, verificando l'idoneità, il possesso dei titoli e la competenza di coloro che vengano chiamati a ricoprire incarichi presso il Tribunale nei diversi uffici;
- m) sempre in osservanza delle norme *ad validitatem* per la celebrazione del processo, può dispensare dal presente Regolamento per grave causa.

### **Art. 3**

#### **I Vicari Giudiziali aggiunti**

§ 1. I Vicari Giudiziali aggiunti sono nominati dal Cardinale Vicario, con il consenso del Consiglio Episcopale della Diocesi di Roma ed uditi gli altri Vescovi, nonché previa approvazione del Sommo Pontefice, per un quinquennio e possono essere riconfermati anche per più mandati consecutivi (cfr. *In Ecclesiarum Communionem*, art. 39 §2).

§ 2. Essi cooperano con il Vicario Giudiziale nell'organizzazione del lavoro del Tribunale e nella presidenza dei collegi giudicanti.

§ 3. In caso di assenza o impedimento del Vicario Giudiziale, lo sostituisce il Vicario Giudiziale aggiunto più anziano per nomina.

### **Art. 4**

#### **I Giudici**

§ 1. I Giudici – istruttori, a tempo parziale ed esterni – sono nominati dal Cardinale Vicario, con il consenso del Consiglio Episcopale della Diocesi di Roma e uditi gli altri Vescovi, nonché previa approvazione del Sommo Pontefice, per un quinquennio e possono essere riconfermati anche per più mandati consecutivi (*ib.*).

§ 2. I Giudici a tempo parziale dovranno assicurare almeno settantadue ore mensili di servizio in Tribunale. Pertanto questo ufficio è incompatibile con ogni altro ufficio

ecclesiastico che richieda da sé il tempo pieno: ad esempio, l'ufficio di parroco.

§ 3. L'assunzione dell'ufficio di Giudice, in qualsivoglia ordine, è incompatibile con l'esercizio dell'ufficio di Difensore del vincolo e di Avvocato, sia stabilmente sia *ad causam*, presso un altro Tribunale ecclesiastico per le cause matrimoniali.

§ 4. È opportuno che nessuno sia nominato Giudice senza prima aver svolto nel Tribunale un altro incarico per un tempo conveniente (cfr. art. 43 §4 DC).

## **Art. 5**

### **Gli Uditori**

§ 1. Gli Uditori sono nominati dal Cardinale Vicario su presentazione del Vicario Giudiziale.

§ 2. La designazione *ad causam* spetta al Vicario Giudiziale nel decreto di formulazione del dubbio e costituzione del collegio.

## **Art. 6**

### **I Difensori del vincolo, titolari e sostituti.**

§ 1. I Difensori del vincolo sono nominati, con il consenso del Consiglio Episcopale della Diocesi di Roma ed uditi gli altri Vescovi, dal Cardinale Vicario (cfr. *In Ecclesiarum Communionem*, art. 39 §3) per un triennio e possono essere riconfermati anche per più mandati consecutivi.

§ 2. A ciascun Difensore del vincolo sono assegnate dal Vicario Giudiziale alcune sezioni istruttorie. Egli ha il dovere di seguire direttamente l'istruttoria delle cause e vigilare sull'attività dei sostituti, di cui al paragrafo seguente.

§ 3. Per la difesa nelle singole cause il Difensore del vincolo può essere coadiuvato da sostituti *ad actum*, nominati dal Vicario Giudiziale fra quelli approvati dal Moderatore. Nello specifico:

- a) Possono essere approvati a tale *munus* i candidati, chierici o laici, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - integra fama e sollecitudine per la giustizia attestate dalla competente autorità ecclesiastica;
  - dottorato o licenza in Diritto Canonico;

- attestato di compiuta frequenza del secondo anno dello studio rotale e di superamento dei relativi esami.
- b) L'ammissione è fatta *ad triennium* ed è rinnovabile, ma non comporta alcun diritto alla stabilità del rapporto di collaborazione, che per sua natura è di prestazione *ad actum* e quindi può essere revocato o sospeso di fatto *ad nutum* dal Vicario Giudiziale anche prima della scadenza. In particolare la suddetta ammissione cessa *ipso facto* con l'assunzione di un patrocinio, come Avvocato o come Procuratore, sia presso il Tribunale, sia presso un altro Tribunale ecclesiastico, ritenendo questi incarichi incompatibili con l'ufficio di Difensore del vincolo.
- c) Ai fini dell'ammissione è richiesto altresì un idoneo tirocinio.
- d) Il Difensore del vincolo ritira in cancelleria gli atti della causa per redigere la difesa che andrà riconsegnata in forma cartacea (e anticipata dall'invio in formato elettronico) non prima di dieci giorni e non oltre il trentesimo giorno dal suddetto ritiro.

## **Art. 7**

### **I Promotori di giustizia**

§ 1. I Promotori di giustizia sono nominati, con il consenso del Consiglio Episcopale della Diocesi di Roma ed uditi gli altri Vescovi, dal Cardinale Vicario (*ib.*), per un triennio e possono essere riconfermati anche per più mandati consecutivi.

§ 2. Quando la legge preveda l'intervento del Promotore di giustizia, il Vicario Giudiziale designa a questo ufficio uno dei Promotori di giustizia nominati, al quale spetta l'accusa della nullità del matrimonio a norma del can. 1674 §1, 2°, e la tutela della legge processuale.

## **Art. 8**

### **Il Cancelliere**

§ 1. Il Cancelliere è nominato dal Cardinale Vicario con il consenso del Consiglio Episcopale della Diocesi di Roma (cfr. cit. art. 39 §3) *ad quinquennium* e può essere riconfermato.

§ 2. Egli è tenuto all'osservanza dei compiti attribuitigli dal diritto. In particolare:

- a) coordina l'attività della cancelleria e dei notai;
- b) supporta il Vicario Giudiziale nell'organizzazione generale del funzionamento del Tribunale;
- c) organizza e cura l'archivio del Tribunale;
- d) su mandato del Vicario Giudiziale autorizza la consultazione dell'archivio del Tribunale;
- e) riceve e rilascia atti o documenti relativi al Tribunale, facendo fede con la sua firma dell'autenticità degli stessi. Per il rilascio degli atti giudiziari e dei documenti acquisiti al processo necessita dell'ordine del Giudice.

### **Art. 9**

#### **Il Vice Cancelliere**

§ 1 Il Vice Cancelliere è nominato dal Cardinale Vicario con il consenso del Consiglio Episcopale della Diocesi di Roma (*ib.*).

§ 2. Egli coadiuva il Cancelliere nelle sue funzioni.

### **Art. 10**

#### **I Notai ed i loro sostituti *ad actum***

§ 1. I Notai sono nominati dal Cardinale Vicario con il consenso del Consiglio Episcopale della Diocesi di Roma (*ib.*). Essi:

- a) redigono il verbale di udienza, sotto la direzione dell'Istruttore;
- b) con la propria firma fanno fede pubblica dei verbali di udienza e degli altri atti e documenti rilasciati dal Tribunale su mandato del Giudice responsabile del procedimento in corso;
- c) sono a disposizione della cancelleria e delle sezioni istruttorie, secondo il disposto del Vicario Giudiziale, attuato dal Cancelliere.

§ 2. Per singoli atti processuali o anche per singoli procedimenti, il Vicario Giudiziale può incaricare i Notai sostituti, i quali svolgono *ad actum* le medesime funzioni del Notaio stabile.

## **Art. 11**

### **Gli addetti all'amministrazione**

§ 1. Il Tribunale è dotato di una propria amministrazione (cfr. cit. art. 41 §2).

§ 2. Gli addetti all'amministrazione sono nominati dal Cardinale Vicario con il consenso del Consiglio Episcopale della Diocesi di Roma. Essi, sotto la responsabilità del Vicario Giudiziale, che coadiuvano nella gestione amministrativa ed economica del Tribunale, curano:

- a) la riscossione dei crediti;
- b) la registrazione dei depositi;
- c) il pagamento dei mandati dopo l'approvazione del Vicario Giudiziale;
- d) la redazione annuale dei bilanci preventivo e consuntivo;
- e) la redazione e custodia dei documenti contabili;
- f) le relazioni amministrative per i Vescovi e per la CEI.

## **Art. 12**

### **La sostituibilità**

Senza alcuno speciale compenso, su disposizione del Vicario Giudiziale o del suo sostituto interinale, tutti sono tenuti, in caso di assenza o impedimento di un titolare, a sostituire quest'ultimo temporaneamente nelle sue funzioni.

## **Art. 13**

### **I Patroni stabili**

§ 1. Il Patrono stabile è nominato con decreto dal Moderatore, sentito il parere del Consiglio Episcopale della Diocesi di Roma, uditi i Vescovi ed il Vicario Giudiziale.

Prima di assumere l'ufficio presta il giuramento *de munere fideliter adimplendo*.

La nomina è quinquennale e può essere riconfermata. Tuttavia, il conferimento dell'incarico ed il relativo contratto di collaborazione sono annuali. L'accettazione incondizionata da parte degli interessati non costituisce in alcun caso e modo un rapporto di pubblico impiego, né dà titolo per l'immissione in alcun ruolo.

§ 2. All'ufficio di Patrono stabile possono accedere coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- riconosciuto impegno ecclesiale attestato dall'autorità ecclesiastica;
- diploma rotale;
- 30 anni di età compiuti;
- svolgimento di un anno di tirocinio presso il Tribunale o sperimentata pratica presso il medesimo.

§ 3. L'incarico di Patrono stabile è ragione d'incompatibilità con l'esercizio del patrocinio di fiducia presso gli altri Tribunali ecclesiastici italiani e con il patrocinio presso il foro civile e penale dello Stato italiano per i propri assistiti, fatto salvo il procedimento di delibazione.

§ 4. Il Patrono stabile svolge la sua attività di consulenza e assistenza in favore delle parti in una propria sede ecclesiastica distinta da quella del Tribunale. È cura dello stesso Tribunale il reperimento e la dotazione di tale sede in modo da consentire al Patrono stabile un efficace svolgimento del proprio servizio.

§ 5. Le modalità specifiche del servizio sono definite nel contratto. In ogni caso il Patrono stabile ha l'obbligo di adempiere ai propri compiti con la massima diligenza e nei tempi previsti. A scadenze periodiche, d'intesa con l'amministrazione, è tenuto a presentare una relazione del servizio svolto al Vicario Giudiziale.

§ 6. Il Patrono stabile non può ricevere, neppure indirettamente, alcun compenso dai fedeli, né per la consulenza né per il patrocinio o rappresentanza in giudizio.

§ 7. Il Patrono stabile può rifiutare l'incarico per una determinata causa ovvero rinunciare in corso di causa all'incarico assunto se legittimamente impedito o se ritenga, in scienza e coscienza, di non poter continuare a svolgerlo. Tale rinuncia, fatta per iscritto, per essere efficace deve essere accolta dal Vicario Giudiziale (cfr. CEI "Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali Ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale", 7 giugno 2018, art. 8 §5).

## **Art. 14**

### **Il Perito d'ufficio e privato**

§ 1. Spetta al Cardinale Vicario, su proposta del Vicario Giudiziale ed ottenuto il consenso del Consiglio Episcopale della Diocesi di Roma, nominare i Periti del Tribunale (cfr. *In Ecclesiarum Communionem*, art. 40 §3), inserendoli in un apposito elenco, suddiviso secondo le specifiche competenze. Periodicamente si provvederà ad aggiornare il

suddetto elenco.

Possono presentare domanda di ammissione coloro che abbiano conseguito la laurea in medicina con specializzazione in psichiatria e gli psicoterapeuti.

§ 2. In vista dell'eventuale inserimento nell'albo del Tribunale, gli aspiranti Periti sono tenuti a:

- a) presentare un *curriculum* accademico e professionale completo e aggiornato;
- b) indicare referenze ecclesiastiche;
- c) sottoporsi, salvo che il Vicario Giudiziale lo ritenga non necessario, a un tirocinio di preparazione guidato dal medesimo Vicario Giudiziale o da un suo incaricato, eventualmente anche con la collaborazione di un Perito della medesima disciplina, già inserito in elenco;
- d) prestare giuramento *de munere fideliter adimplendo*, prima di assumere l'incarico.

§ 3. L'iscrizione a Perito d'ufficio nell'albo del Tribunale è incompatibile con la designazione a Perito privato richiesto dalle parti a norma del can. 1581. La suddetta incompatibilità si estende altresì alla perizia extragiudiziale.

§ 4. La nomina del Perito, di competenza del Presidente del collegio, avviene nella fase istruttoria della causa su istanza delle parti, salvo la richiesta delle stesse di procedere *ad ulteriora* a norma del can. 1678 §3 e dell' art. 203 1 DC (cfr. Segnatura apostolica, risp. del 16 giugno 1998, Prot. N. 28252/97 VT). Il Presidente del collegio si pronuncerà in merito. Contestualmente all'istanza di nomina del Perito devono essere depositati i relativi quesiti.

§ 5. Perfezionato l'incarico, la perizia dovrà essere presentata al Tribunale entro il termine massimo di 3 mesi; pertanto il Perito non accetti l'incarico qualora ritenga di non poter rispettare i tempi previsti. Qualora sopraggiungano difficoltà proprie nell'eseguire l'incarico nel tempo indicato, il Perito dovrà provvedere quanto prima a restituire gli atti rimettendo il mandato. In caso di difficoltà nel fissare il colloquio con la parte perizianda, o di altri impedimenti di natura procedurale, il Perito informi tempestivamente l'Istruttore della causa. Ogni ritardo relativo alla consegna dell'elaborato peritale sia documentato nello stesso.

§ 6. La consegna al Perito degli atti di causa avviene, su mandato della sezione istruttoria, con la consegna sia del cartaceo, presso la cancelleria, che del formato elettronico.

Qualora il Perito ritenga di non poter accedere alla cancelleria in breve tempo, avvisi il Cancelliere per evitare che la causa subisca ritardi. Il Perito può delegare una persona nota al Tribunale o altra, munita di delega e documento, per il ritiro degli atti di causa.

§ 7. La restituzione dell'elaborato peritale presso la sezione istruttoria avviene con la consegna sia del cartaceo che del formato elettronico.

§ 8. Il Perito non intrattenga relazioni con il Patrono della parte perizianda ovvero dell'altra parte, né dia informazioni agli stessi. Nel caso d'insistenza del Patrono, il Perito informi tempestivamente l'Istruttore della causa.

§ 9. In caso di negligenza professionale (tra cui il ritardo costante nella consegna dell'elaborato peritale) il Perito può essere sospeso o rimosso dall'albo con provvedimento del Moderatore.

§ 10. Il compenso del Perito è determinato dalla normativa CEI (cfr. "Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali Ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale", 7 giugno 2018, art. 9 §1, e "Regolamento", art. 37). In nessun caso il Perito può esigere un compenso dalla parte perizianda.

§ 11. Nel caso il Giudice, su richiesta di parte, ammetta un Perito privato, questi potrà ritirare gli atti di causa presso lo studio del Patrono di parte. La data della visita peritale sarà fissata dal Perito d'ufficio e ad essa dovrà adeguarsi il Perito privato, senza eventuali richieste di rinvii che non potranno essere accolti. Considerato che il compito del Perito privato è quello di assistere la parte durante la perizia ufficiale, la richiesta per la sua ammissione deve avvenire contestualmente all'istanza per l'ammissione della perizia d'ufficio o avuto notizia della nomina dello stesso Perito d'ufficio. Il Perito privato non ha diritto a prendere visione della perizia d'ufficio né a replicare alla stessa; ha la facoltà di presentare una propria relazione, redatta sia in formato cartaceo che elettronico, mediante istanza del Patrono di parte e nei termini indicati nel decreto del Giudice.

## **Art. 15**

### **I Patroni di fiducia**

§ 1. Presso il Tribunale è costituito l'albo degli Avvocati e Procuratori.

§ 2. Salvo il prescritto del can. 1490, nel Tribunale fungono da Patroni e Procuratori di fiducia coloro che, iscritti all'albo dei Procuratori e degli Avvocati della Rota Romana,

sono stati approvati dal Cardinale Vicario, sentito il parere del Consiglio Episcopale della Diocesi di Roma (cfr. *In Ecclesiarum Communionem*, art. 40 §1), ed abbiano effettivo domicilio nel territorio del Tribunale. I Patroni non effettivamente domiciliati nel territorio del Tribunale debbono nominare, nelle singole cause da loro difese, un Procuratore *in loco*, scegliendolo tra quelli iscritti nell'albo del Tribunale.

§ 3. Altri Avvocati e Procuratori, anche se iscritti in elenchi di altri Tribunali ecclesiastici, possono assumere il patrocinio solo se approvati, nei singoli casi, dal Cardinale Vicario (cfr. cit. art. 40 §2). In tal caso tuttavia devono costituire un Procuratore iscritto all'albo del Tribunale.

§ 4. Qualora costituiscano associazioni su base regionale, interdiocesana o diocesana, i Patroni di fiducia comunque ammessi a patrocinare presso il Tribunale devono chiedere ed ottenere anche dai Vescovi l'approvazione dei relativi statuti per conseguire una rappresentanza accreditata in vista della trattazione e risoluzione di questioni di interesse generale.

§ 5. I Patroni di fiducia sono tenuti all'osservanza della normativa canonica comune, di quella particolare italiana e del Regolamento del Tribunale. In caso di accertate inadempienze nell'esercizio del mandato, si procede a norma dei cann. 1488-1489 e dell'art. 7 §7 delle *Norme* emanate dalla CEI (cfr. "Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali Ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale", 7 giugno 2018).

§ 6. I Procuratori possono essere ammessi dal giudice ad assistere alle udienze solo a norma del can.1470 §1 (cfr. art. 86 DC), e non possono formulare domande.

§ 7. I fedeli trovano presso la cancelleria e pubblicato sul sito del Tribunale l'elenco dei Patroni di fiducia abilitati a patrocinare presso il Tribunale.

§ 8. Gli Avvocati e i Procuratori sono tenuti, a turno, a richiesta del Vicario Giudiziale e a meno di gravi ragioni la cui valutazione spetta al medesimo Vicario Giudiziale, a prestare il proprio gratuito patrocinio alle parti alle quali è stato assegnato un Patrono d'ufficio. Nell'assunzione e nello svolgimento dell'incarico l'Avvocato adempia il suo ufficio con la debita diligenza, facendosi carico della sollecitudine della Chiesa per i più deboli e i più poveri. Eventuali inadempimenti accertati (in particolare il ritardo o il mancato deposito della difesa) siano segnalati al Vicario Giudiziale e da questi al Moderatore perché si agisca a norma del diritto; nella sentenza si faccia altresì menzione di tali negligenze. Gli Avvocati possono chiedere al Tribunale il rimborso delle spese vive

sostenute per il loro lavoro, previa presentazione di distinta documentazione delle spese medesime unitamente al deposito delle *Responsiones*.

§ 9. L'onorario dei Patroni di fiducia (Avvocati e Procuratori) è regolamentato dalla normativa CEI alla quale si rinvia integralmente (cfr. “Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali Ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale”, 7 giugno 2018, art. 9 §1 e “Regolamento”, art. 40).

### **Art. 16**

#### **Il giuramento**

Tutti gli operatori del Tribunale, all'atto della nomina, sono tenuti a prestare giuramento di adempiere con fedeltà e diligenza il loro ufficio.

### **Art. 17**

#### **Il segreto e la *privacy***

§ 1. Pena la rifusione dei danni e fermo restando i provvedimenti di natura disciplinare, tutti gli operatori del Tribunale sono tenuti al segreto d'ufficio.

§ 2. In materia di *privacy* il Tribunale osserva quanto previsto dal Decreto generale CEI *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza* (entrato in vigore il 25 maggio 2018) e dalle sue successive modifiche.

### **Art 18**

#### **Formazione permanente del personale**

Il Tribunale, nella persona del Vicario Giudiziale cui compete per ufficio, favorisce l'aggiornamento della formazione dei suoi ministri.

### **III. L'ATTIVITA' PRELIMINARE AL PROCESSO**

#### **Art. 19**

##### **Il servizio di accoglienza e consulenza**

§ 1. I fedeli domiciliati nel territorio delle Diocesi afferenti al Tribunale e che dubitano della validità del loro matrimonio o siano convinti della nullità del medesimo, sono tenuti a rivolgersi presso le strutture della Diocesi di loro appartenenza ove si svolgerà l'indagine pregiudiziale o pastorale orientata a raccogliere gli elementi per l'eventuale celebrazione del processo giudiziale (ordinario e documentale, da introdursi presso il Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza del Vicariato di Roma; *brevior*, da celebrarsi presso il Tribunale Diocesano competente a norma del can. 1672).

§ 2. I fedeli che si rivolgano direttamente al Tribunale per assumere informazioni circa l'eventuale introduzione di una causa per la dichiarazione di nullità matrimoniale, sono accolti ed indirizzati alle strutture diocesane competenti per l'indagine pregiudiziale o pastorale.

#### **Art. 20**

##### **La richiesta di assistenza del Patrono stabile**

§ 1. Per avvalersi dell'assistenza in giudizio del Patrono stabile il fedele deve farne richiesta scritta e motivata al Vicario Giudiziale che procederà tenendo conto delle ragioni addotte, avvalorate dalla documentazione prodotta, e della effettiva disponibilità del servizio. Le parti possono procedere con una richiesta congiunta, anche laddove non ricorrano i presupposti giuridici per il rito del *processus breviar*.

§ 2. In caso di assegnazione del Patrono stabile il fedele è tenuto unicamente al versamento del contributo previsto dalla CEI (cfr. "Regolamento", art. 22 §1).

§ 3. Contro la decisione del Vicario Giudiziale che rigetti la richiesta, l'interessato può presentare ricorso al Moderatore del Tribunale.

§ 4. Le parti possono richiedere l'assistenza di un Patrono stabile anche in corso di giudizio.

## **Art. 21**

### **La richiesta di assistenza dell'Avvocato d'ufficio**

§ 1. Per avvalersi dell'assistenza in giudizio di un Avvocato d'ufficio il fedele deve farne richiesta scritta e motivata al Vicario Giudiziale, allegando la documentazione richiesta per l'esenzione del contributo (cfr. "Regolamento", art. 22 §3).

§ 2. Il Vicario Giudiziale decide sulla richiesta tenendo conto delle ragioni addotte e avvalorate dalla documentazione prodotta, e, nel caso di riscontro positivo, affida il patrocinio gratuito ad un Patrono stabile o ad un Avvocato iscritto all'albo del Tribunale.

§ 3. Contro la decisione del Vicario Giudiziale che rigetti la richiesta il fedele può presentare ricorso al Moderatore.

§ 4. Le parti possono richiedere l'assistenza di un Patrono d'ufficio anche in corso di giudizio.

## **Art. 22**

### **Il contributo delle parti: esenzione, riduzione, rateizzazione**

§ 1. Le parti sono tenute a concorrere alle spese giudiziali con il versamento di un contributo da effettuarsi in occasione della presentazione del libello, nella misura e secondo le modalità determinate dalla CEI (cfr. "Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali Ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale", 7 giugno 2018, art. 6 §2). La parte convenuta è tenuta al versamento del suddetto contributo soltanto qualora si costituisca in giudizio.

§ 2. Terminata la causa, le parti che sono state attive nel processo sono invitate a contribuire alla copertura parziale o totale del costo effettivo della causa mediante una sovvenzione liberale, aggiuntiva rispetto al contributo per l'introduzione della causa, da versare in un *Fondo tribunali per i meno abbienti* istituito presso la CEI (cfr. "Regolamento", art. 31).

§ 3. Le parti che non siano in grado di sostenere il contributo di cui al §1, preventivamente all'atto dell'introduzione del libello, possono proporre istanza motivata al Vicario Giudiziale per ottenere l'esenzione o la riduzione del medesimo contributo. Per l'esenzione o la riduzione del contributo sono stabiliti i seguenti criteri:

- 1) la richiesta di riduzione o esenzione del contributo deve essere accompagnata da una lettera del parroco o di altro sacerdote che conosca personalmente la parte e ne attesti le condizioni economiche;
- 2) la parte che richieda la riduzione o l' esenzione può dimostrare il proprio reddito disponibile, che include la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tiene conto della situazione lavorativa, del patrimonio e dei redditi dei componenti della famiglia nonché della presenza nel nucleo familiare di figli minori e di persone disabili, utilizzando gli elementi rilevanti per il diritto civile, tra i quali l'ISEE, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la attestazione di disoccupazione, la attestazione di presenza nel nucleo familiare di minori o di persone con disabilità, eventuali certificazioni di spese rilevanti;
- 3) per i redditi disponibili inferiori alla soglia di esenzione stabilita dalla CEI, il Vicario Giudiziale, valutata ogni altra circostanza, può disporre la esenzione dal pagamento del contributo;
- 4) per i redditi disponibili inferiori alla soglia di riduzione stabilita dalla CEI e per i quali non vi è luogo alla esenzione, il Vicario Giudiziale, valutata ogni altra circostanza, può disporre la riduzione alla metà del contributo dovuto e anche una congrua rateizzazione dell'importo.

§ 4. L'eventuale richiesta di rateizzazione del contributo ai costi di causa deve essere presentata per iscritto al Vicario Giudiziale il quale, valutate le motivazioni, può disporre il pagamento suddiviso in rate.

§ 5. A fronte di un reclamo avverso le decisioni del Vicario Giudiziale, lo stesso deferisce la questione al Moderatore.

## V. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

### Art. 23

#### Il libello

§ 1. Oltre a quanto richiesto dalla normativa comune, il libello deve recare in allegato:

- a) il mandato di patrocinio ed eventualmente quello di procura, debitamente autenticati dall'autorità religiosa;
- b) la copia integrale e conforme all'originale dell'atto di matrimonio religioso;
- c) il certificato di matrimonio civile o l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, entrambi con data di rilascio non superiore ai sei mesi dall'introduzione della causa;
- d) l'elenco dei testi con gli indirizzi completi e l'indicazione della parrocchia del domicilio;
- e) i capitoli di prova per le parti e i testi;
- f) la documentazione della situazione civile relativa al matrimonio la cui validità viene impugnata, ossia fotocopia della documentazione depositata e rilasciata dal Tribunale relativa alla separazione legale e alla cessazione degli effetti civili, se intercorsi. Diversamente, è necessaria la lettera di un'autorità religiosa attestante la non coabitazione e separazione di fatto;
- g) i relativi certificati di residenza delle parti e dei testi, se i titoli di competenza si riferiscano al domicilio delle parti o al luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove (cfr. can. 1672);
- h) il certificato di battesimo delle parti;
- i) i file in formato elettronico (Word) del libello, del mandato procuratorio, della nota testi e dei capitoli di prova;
- j) eventuali certificati medici.

§ 2. Il libello deve essere presentato di persona dalla parte attrice o dal Patrono che l'assisti in cancelleria. Contestualmente viene versato il contributo di concorso ai costi della causa salvo che per le cause di gratuito patrocinio (cfr. "Regolamento", art. 22).

§ 3. Laddove la documentazione prodotta non sia completa è a discrezione della cancelleria ricevere o meno il libello che però in ogni caso non verrà protocollato se non con l'adempimento di quanto dovuto.

§ 4. È responsabilità del Patrono consegnare alla parte assistita l'Informativa *privacy*

ricevuta dalla cancelleria.

## **Art. 24**

### **Il deposito di istanze e la produzione di documenti**

§ 1. Il deposito di istanze e la produzione di documenti avvengono unicamente attraverso la consegna del Patrono, di persona o tramite delegato (cfr. “Regolamento”, art. 25, §7), presso la cancelleria del Tribunale,

§ 2. Ogni documento:

- a) deve constare di un originale, o copia autentica, salva eccezione stabilita dall'Istruttore;
- b) se manoscritto, deve essere accompagnato da trascrizione dattilografica, salva eccezione stabilita dall'Istruttore;
- c) se redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato dalla traduzione giurata, salva eccezione stabilita dall'Istruttore;
- d) se per impedire l'estinguersi di un diritto, previa autorizzazione dell'Istruttore, venga inviato via fax o tramite PEC, l'esibizione deve essere seguita dall'integrazione della documentazione secondo quanto stabilito alle lettere a) e b), nel termine perentorio fissato dal medesimo Istruttore, pena la non ammissibilità dell'istanza o del documento.

§ 3. I documenti originali prodotti dalle parti vengono restituiti a fine istanza solo dietro richiesta e con rilascio di ricevuta della parte consegnataria.

## **Art. 25**

### **Le notifiche alle parti e ai Patroni**

§ 1. Ogni notifica alle parti va fatta con i mezzi previsti dal diritto e dal presente Regolamento e che garantiscano la prova dell'avvenuta consegna.

§ 2. I termini eventualmente assegnati in tali notifiche decorrono dal momento del ricevimento della notifica medesima.

§ 3. Nel computo del *tempo utile* di cui al can. 201 §1, prescritto dal Codice o stabilito dal Giudice per l'esercizio di un diritto, vanno conteggiati anche i giorni festivi. Questi pertanto non devono essere detratti dal computo né creano interruzione alcuna. Non sono

da conteggiare invece ai fini del suddetto computo i giorni di chiusura ufficiale del Tribunale nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, salvo il caso di impugnativa della sentenza.

§ 4. Salvo casi eccezionali in cui il Giudice stabilisca che una notifica sia fatta anche al domicilio proprio della parte costituita in giudizio, alla parte assistita dal Patrono, sia stabile che di fiducia, le notifiche vengono fatte presso il Patrono medesimo. I provvedimenti che però abbiano carattere definitivo devono essere notificati anche alle parti.

§ 5. Relativamente alle notifiche fatte alla parte convenuta, sin dal decreto di ammissione del libello e citazione delle parti in giudizio, si rinvia alla normativa canonica vigente. Si ribadisce inoltre che, a norma dell'art. 11 §2 delle *Regulae servandae*, si reputa non opporsi alla domanda in giudizio la parte convenuta che si rimetta alla giustizia del Tribunale o, ritualmente citata una seconda volta, non dia alcuna risposta.

§ 6. Atteso l'impegno dei Patroni, di cui nella domanda di iscrizione all'albo del Tribunale, di ritirare personalmente la posta presso la cancelleria, e salvo il caso di notifica mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui nei paragrafi seguenti, la data di ricevimento è quella apposta al cedolino che attesti il ritiro della notifica. Se il Patrono non curi il ritiro della notifica entro 10 giorni utili dal suo deposito in cancelleria, l'atto si riterrà comunque notificato e inizieranno a decorrere i termini eventualmente assegnati.

§ 7. Per il ritiro e il deposito di atti, ogni Patrono ha la possibilità di delegare una e soltanto una persona da egli indicata. È necessario pertanto a tal fine fornire una delega con fotocopia del documento del delegato.

§ 8. Per le notifiche ai Patroni mediante PEC da parte del Tribunale, si osservano le seguenti condizioni:

- a) si considera come data effettiva delle notifiche inviate al Patrono quella indicata nella 'ricevuta di consegna' creata dal provider del destinatario;
- b) il Tribunale notifica tramite PEC, senza più deposito presso il casellario di posta in cancelleria, i seguenti atti: Decreto di ammissione del libello e di citazione delle parti in giudizio; Decreto di formulazione del dubbio e di costituzione del collegio; Decreto di ammissione del Patrono di parte convenuta; Decreto di assenza dal giudizio; Decreto di cambio del Difensore del vincolo; Decreto di costituzione nuovo collegio; Decreto di

nuova contestazione della lite; Decreto di pubblicazione degli atti del processo; Decreto di nomina del Perito; Decreto di conclusione della causa; Notifica del deposito delle *Animadversiones*; Decreto di data sentenza; Notifica del dispositivo della sentenza; Decreto esecutivo; Decreto di archiviazione; Lettera rogatoria; Decreto di sospensione della via giudiziaria e passaggio alla via amministrativa; Dispositivo del *Dilata*; Atto d'appello; Decreto di passaggio dal processo ordinario al processo più breve (nel caso).

## **Art. 26**

### **L'istruttoria**

In applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla normativa canonica, si stabilisce quanto segue:

- a) il ricorso contro la non ammissione di una prova a norma del can. 1527 § 2 va diretto al Collegio giudicante (cfr. art. 158 §1 DC);
- b) in atti deve sussistere documentazione di ogni ammissione (o rigetto) di prova di parte o della disposizione di prova d'ufficio nonché della sua notifica agli aventi diritto, in particolare per quanto concerne i testi ai sensi dei cann. 1554-1555;
- c) nel condurre gli interrogatori l'Istruttore deve osservare con particolare accuratezza quanto previsto dai cann. 1562-1564, sia nell'ammettere domande proposte dalle parti, sia nel porre questioni d'ufficio. In particolare, deve astenersi dal recepire opinioni espresse dai deponenti ed evidenziare accuratamente la fonte della loro conoscenza e/o gli elementi di riscontro delle loro affermazioni;
- d) dal verbale degli interrogatori (o comunque dal fascicolo di causa) deve risultare quali quesiti siano stati ammessi o rigettati, da chi provengano le domande cui viene data risposta, se le risposte medesime siano date spontaneamente ovvero a contestazione dell'Istruttore o a specifica richiesta di parte;
- e) se alle udienze istruttorie partecipino il Difensore del vincolo ovvero il Patrono, sia stabile che di fiducia, essi debbono rivolgere eventuali domande per l'interrogato tramite l'Istruttore con appunto scritto;

- f) nella redazione dei quesiti da sottoporre ai Periti, occorre attenersi alla materia di stretta competenza del Perito, evitando di formulare domande che possano spingerlo a esprimere conclusioni di carattere giuridico e comunque al di fuori del campo della sua disciplina;
- g) l'Istruttore che chieda ad altro Tribunale l'esecuzione di una rogatoria deve allegare alla richiesta il libello e le deposizioni delle parti già interrogate, i quesiti specifici da sottoporsi agli interrogandi, nonché tutta la documentazione che possa essere utile per un proficuo adempimento della commissione rogatoria;
- h) nel caso di allegazione di atti tradotti da altre lingue (cfr. "Regolamento", art. 24, §2, c), deve essere depositato anche il testo originale del documento tradotto. Le spese sostenute, così come nel caso della necessità dell'interprete, in quanto straordinarie, sono a carico della parte.

## **Art. 27**

### **La pubblicazione degli atti**

§ 1. Il Decreto di pubblicazione degli atti, sentito l'Istruttore, è firmato dal Presidente del collegio, che fissa anche il termine assegnato alle parti per proporre eventuali nuove richieste istruttorie.

§ 2. Alle parti non può essere consegnata copia degli atti di causa; il Patrono, che ne ritira copia in cancelleria, è gravemente tenuto a non rilasciarla ai propri assistiti, garantendone la consultabilità presso la propria sede entro il termine stabilito nel decreto del giudice. La parte convenuta non costituita in giudizio può accedere alla lettura degli atti di causa presso la cancelleria del Tribunale. Non è assolutamente consentito fotocopiare, fotografare con cellulare o altro dispositivo elettronico o trascrivere alcunché dagli atti, neppure in minima parte, né sottrarre parte di essi, così come comunicare o divulgare in alcun modo e in qualsivoglia contesto dati e informazioni contenuti negli atti stessi. In particolare, sin dal "Decreto di ammissione del libello e di citazione delle parti in giudizio", le medesime parti sono ammonite a non utilizzare in ambito diverso dalla causa, tanto in foro canonico che civile, atti del procedimento, sia in originale che in fotocopia, e a mantenere il segreto a norma del can. 1455 §3.

§ 3. Se l'Istruttore, udito il Presidente del collegio, decida di porre un atto sotto segreto a

norma del can. 1598 §1, deve inserire nel fascicolo di causa un proprio provvedimento (pure sotto segreto) da cui risulti quali siano i gravissimi pericoli che lo abbiano condotto a quella decisione e in che modo abbia ravvisato di poter garantire la integrità del diritto di difesa per tutti i partecipanti al processo (cfr. art. 230 DC).

§ 4. Ai sensi del canone sopra citato, la segretazione di un atto vale per tutti, esclusi i soli Giudici. Tuttavia il Patrono, il Difensore del vincolo e il Promotore di giustizia possono prendere visione degli atti secretati previo giuramento innanzi all'Istruttore di mantenere il segreto (cfr. art. 234 DC).

## **Art. 28**

### **I supplementi istruttori**

§ 1. Eventuali richieste istruttorie successive alla pubblicazione degli atti (cfr. can. 1598 § 2) o al Decreto di conclusione in causa (cfr. can. 1600) debbono essere presentate dalla parte o dal Difensore del vincolo con istanza motivata ed ammesse dall'Istruttore, udite le altre parti quando richiesto dalla legge o ritenuto opportuno, con provvedimento motivato e notificato agli aventi diritto.

§ 2. In caso di istanza, di parte o d'ufficio, di nuova audizione di testi già esaminati l'Istruttore deve motivare il provvedimento secondo i criteri stabiliti dal can. 1570.

## **Art. 29**

### **La conclusione in causa**

§ 1. Il Decreto di conclusione in causa è firmato, udito l'Istruttore, dal Presidente del collegio, il quale, a norma del can. 1601, fissa anche il termine per la presentazione delle difese e delle osservazioni, tenuto conto della complessità della causa stessa.

§ 2. Il *Restrictus Iuris et Facti* e le *Responsiones* del Patrono di fiducia devono essere depositati presso la cancelleria in originale, allegando altre sei copie dei medesimi. In caso di gratuito patrocinio verrà depositato il solo originale.

§ 3. Le *Animadversiones* del Difensore del vincolo, sia titolare che sostituto, vanno depositate in originale presso la cancelleria.

§ 4. Contestualmente alla presentazione delle *Responsiones* il Patrono di fiducia può presentare al Presidente del collegio (cfr. "Regolamento", art. 40 §3) una distinta degli

ulteriori oneri sostenuti, in originale e allegando altre quattro copie.

§ 5. Lo scambio delle difese e delle osservazioni fra gli intervenuti nel dibattimento, per memoriali, avviene a cura della cancelleria dell'Istruttore.

§ 6. Trascorso il termine per le repliche, il Presidente del collegio fissa la data di discussione della causa ed il notaio di causa consegna il fascicolo ai Giudici.

§ 7. Se i Patroni trascurino per negligenza di presentare le difese nei termini prescritti, spetta al Presidente del collegio, udito l'Istruttore, decidere l'archiviazione della causa, trascorso il termine di cui al can. 1520, ovvero, osservato quanto prescritto dall'art. 245 DC, fissare la data per la discussione della causa a norma del can. 1606, notificando il fatto alle parti. In ogni caso al Patrono negligente non verranno notificate né le osservazioni del Difensore del vincolo né la difesa dell'altro Patrono, se non avrà ottemperato a quanto dovuto prima della discussione della causa fissata comunque dal Presidente del collegio. Di tale negligenza si informi il Vicario Giudiziale e se ne faccia menzione nella pendenza.

§ 8. Qualora la negligenza riguardi la consegna delle *Animadversiones* l'Istruttore informi il Vicario Giudiziale per gli opportuni provvedimenti.

### **Art. 30**

#### **La sentenza e le impugnative**

§ 1. La sentenza od ogni altro decreto avente valore di sentenza definitiva devono essere motivati in diritto e in fatto in modo strettamente pertinente alla giustificazione del dispositivo, con argomenti e linguaggio veramente consoni ad un pronunciamento giurisdizionale. I cofirmatari della motivazione possono chiedere la variazione di quelle espressioni che a loro giudizio non corrispondano a tale criterio e la questione va risolta all'interno del collegio.

§ 2. Nella sentenza sia statuito l'onorario del Patrono di fiducia, così come determinato dal Presidente del collegio (cfr. "Regolamento", art. 40).

§ 3. In caso di impugnativa, gli atti di causa sono trasmessi al Tribunale della Rota Romana dandone comunicazione all'altra parte e al Difensore del vincolo.

### **Art. 31**

#### **Il contributo delle parti ai costi della causa**

§ 1. Il Giudice che notifica il Decreto esecutivo allega una comunicazione del Vicario Giudiziale che illustri alle parti che sono state attive nel giudizio i costi effettivi della causa (cfr. “Regolamento”, art. 32) e la possibilità per le stesse di integrare il contributo obbligatorio già conferito, mediante un versamento volontario sul *Fondo tribunali per i meno abbienti* costituito presso la CEI, per l'intero importo o parte di esso. Nella comunicazione sono indicate le modalità per provvedere alla predetta contribuzione. La forma del conto corrente ed il versamento diretto alla CEI garantiscono la segretezza nei confronti del Tribunale e quindi la libertà del versamento in questione.

§ 2. Le disposizioni relative alla libera contribuzione ai costi della causa non si applicano nei processi introdotti a norma del can. 1674 §1, 2°.

### **Art. 32**

#### **Il costo effettivo di una causa**

§ 1. Il costo di una causa è determinato con equità e prudenza dal Vicario Giudiziale tenendo conto degli oneri ordinari del Tribunale (quali costi di funzionamento e di gestione del Tribunale, costi del personale ed altro) e dei costi aggiuntivi propri della causa (quali trasferte, acquisizione di particolare materiale documentale, perizie d'ufficio ed altro).

§ 2. Gli oneri ordinari del Tribunale rapportati a ciascuna causa sono calcolati in modo forfettario. I costi aggiuntivi sono documentati e vengono quindi puntualmente calcolati.

### **Art. 33**

#### **Il *Processus brevior***

Nel caso previsto dall'art. 15 delle *Regulae servandae* del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, il Vicario Giudiziale contatterà il Vescovo competente a trattare il *processus brevior*. In tal caso si osserveranno le norme prescritte per il *processus brevior* e quanto indicato dagli artt. 16 e ss. delle *Regulae servandae*.

## **V. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DEL PROCESSO**

### **Art. 34**

#### **Il divieto di passare a nuove nozze**

Nel caso la sentenza definitiva, ai sensi del can. 1682 §1, preveda il divieto di passare a nuove nozze per una o entrambe le parti, si precisa quanto segue:

- 1) la rimozione del divieto *inconsulto Ordinario* è di competenza dell'Ordinario del luogo nel quale venga istruita la pratica per la celebrazione del nuovo matrimonio (cfr. art. 59 del *Decreto generale sul matrimonio canonico*), salvo diversa precisazione in sentenza;
- 2) la rimozione del divieto *inconsulto hoc Tribunali* e *inconsulto hoc Tribunali et audito perito* è di competenza del Tribunale che ha emesso la sentenza ed apposto il divieto.

### **Art. 35**

#### **L'assistenza alle parti per la delibazione della sentenza canonica**

Il Tribunale, ad istanza di almeno una delle parti interessate alla delibazione della sentenza ecclesiastica con decisione della corte d'Appello competente, e adempiuti gli oneri amministrativi, richiede al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il Decreto di esecutività, previsto dall'art. 8 n. 2 dell'*Accordo di revisione del Concordato lateranense* del 18 febbraio 1984, e lo notifica alla parte che l'ha richiesto.

## **VI. AMMINISTRAZIONE DEL TRIBUNALE**

### **Art. 36**

#### **Retribuzione e remunerazione del personale del Tribunale**

Il personale del Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza presso il Vicariato di Roma, se laico, è retribuito secondo le norme del Vicariato; se ecclesiastico, è remunerato secondo le norme CEI e del Vicariato.

### **Art. 37**

#### **Compensi in favore dei Periti**

§ 1. Per le perizie disposte dal Tribunale il compenso del Perito, di competenza dello stesso Tribunale, è determinato dalla normativa CEI. Eventuali costi straordinari, quali trasferte o indagini eccezionali, debbono essere previamente autorizzati dal Preside del collegio giudicante, udito l'Istruttore, e sono rimborsati al Perito a seguito di esibizione di idonea documentazione.

§ 2. Qualora dopo la perizia *ex officio* la parte faccia istanza per la nomina di un *peritior*, se ammessa dal Giudice, il compenso del Perito, sempre determinato dalla normativa CEI, grava unicamente sulla parte richiedente.

### **Art. 38**

#### **Determinazione circa le rogatorie**

I costi delle rogatorie, a carico del Tribunale in favore di quello che esegua la rogatoria, sono determinati dalla normativa CEI (cfr. "Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali Ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale", 7 giugno 2018, art. 9 §1).

### **Art. 39**

#### **Remunerazione dei Patroni stabili**

I Patroni stabili sono retribuiti come da contratto sottoscritto al momento in cui ricevono l'incarico.

### **Art. 40**

#### **Onorario degli Avvocati e Procuratori di fiducia**

§ 1. La misura dell'onorario dell'Avvocato di fiducia è determinata dal Presidente del collegio, con riferimento alla tabella stabilita dal Consiglio Episcopale Permanente e periodicamente aggiornata dal medesimo.

§ 2. Tale determinazione avviene sulla base di un preventivo concordato tra l'Avvocato ed il proprio assistito e presentato dalla parte attrice al momento dell'introduzione della causa (*Dichiarazione della parte attrice*) e dalla parte convenuta al momento della presentazione del mandato (*Dichiarazione della parte convenuta*). Tale preventivo,

sottoscritto dall'Avvocato e dall'assistito, viene controfirmato per presa visione dal Vicario Giudiziale.

§ 3. Ai fini della determinazione di cui nel paragrafo precedente, alla conclusione della fase istruttoria, contestualmente al deposito delle *Responsiones*, l'Avvocato potrà presentare una distinta degli ulteriori oneri sostenuti al Presidente del collegio, il quale, se la riterrà congrua, aggiornerà la determinazione emessa sulla base del preventivo. Tale aggiornamento definisce la somma che l'Avvocato richiederà alla parte a titolo di compenso definitivo.

§ 4. L'onorario del Procuratore sarà dovuto solo nel caso in cui la funzione corrispettiva sia stata esercitata da persona diversa dall'Avvocato.

#### **Art. 41**

##### **Remunerazione dei Giudici occasionali e dei Difensori del vincolo occasionali**

I Giudici e i Difensori del vincolo occasionali sono remunerati a prestazione secondo la normativa CEI.

#### **Art. 42**

##### **Le cause incidentali**

Nelle cause incidentali la parte proponente è tenuta ad effettuare un deposito il cui ammontare sarà stabilito dal Presidente del collegio, il quale, nel decreto o nella sentenza che definisce la questione incidentale, stabilirà l'onere delle spese.

#### **Art. 43**

##### **L'orario di servizio, le assenze e le ferie**

Per l'orario di servizio, le festività, le ferie e le assenze dall'ufficio si osservano le norme del Vicariato di Roma

Questo Regolamento, a norma dell'art. 42 della Costituzione Apostolica *In Ecclesiarum Communionem* e dell'art. 2 §5 delle “Norme circa il regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale” promulgate dalla CEI in data 7 giugno 2018, uditi i Vescovi delle Diocesi afferenti al Tribunale, è stato approvato con decreto del 25 marzo 2024 dal Cardinale Vicario il quale ne ha disposto l'immediata entrata in vigore e l'osservanza da parte di coloro ai quali è diretto, dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza del Vicariato di Roma (<https://www.diocesiroma.it/tribunaleprimaistanza/>). Se ne dispone altresì la pubblicazione sulla “Rivista diocesana di Roma”.

Roma, dalla sede del Vicariato nel Palazzo Apostolico Lateranense, il giorno 25 marzo A.D. 2024.

Luca Sansalone

*Vicario Giudiziale*

Giuseppe Cippitelli

*Cancelliere*